

- MIG_019 Per i tachigrafi, le carte tachigrafiche e i sensori di movimento di seconda generazione, versione 2, si utilizzano le stesse chiavi e i medesimi certificati utilizzati per gli apparecchi di generazione 2, versione 1.
- MIG_020 Gli Stati membri devono essere in grado di rilasciare carte dell'officina di seconda generazione, versione 2, almeno **1 mese** prima della data di introduzione.
- MIG_021 Gli Stati membri devono essere in grado di rilasciare tutti i tipi di carte tachigrafiche di seconda generazione, versione 2, almeno **1 mese** prima della data di introduzione.

4. DISPOSIZIONI PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA DATA DI INTRODUZIONE

- MIG_022 A decorrere dalla data di introduzione, gli Stati membri dovranno rilasciare soltanto carte tachigrafiche di seconda generazione, versione 2.
- MIG_023 I fabbricanti di unità elettroniche di bordo/sensori di movimento devono essere autorizzati a produrre unità elettroniche di bordo/sensori di movimento di prima generazione finché essi sono utilizzati nel settore, in modo che sia possibile sostituire componenti che non funzionano correttamente.
- MIG_023a A decorrere dalla data di introduzione, le unità elettroniche di bordo o i dispositivi GNSS esterni di seconda generazione, versione 1, che non funzionano correttamente devono essere sostituiti da unità elettroniche di bordo o dispositivi GNSS esterni di seconda generazione, versione 2.
- MIG_024 I fabbricanti di unità elettroniche di bordo/sensori di movimento devono essere autorizzati a richiedere e a ottenere l'omologazione della manutenzione di unità elettroniche di bordo/sensori di movimento di prima generazione o di seconda generazione, versione 1, che sono stati già omologati.”;

(d) è aggiunto il seguente punto 5:

”5. REGISTRAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI DI FRONTIERA NEI TACHIGRAFI DI PRIMA GENERAZIONE E NELLA PRIMA VERSIONE DEI TACHIGRAFI DI SECONDA GENERAZIONE

- MIG_025 Il simbolo del paese e, se del caso, della regione in cui il conducente entra dopo aver attraversato una frontiera di uno Stato membro in applicazione dell'articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 165/2014 deve essere inserito come luogo in cui inizia il periodo di lavoro giornaliero conformemente all'immissione manuale dei luoghi di cui al requisito 60 dell'allegato IC del regolamento (UE) n. 165/2014 e al requisito 50 dell'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85.”;

(41) nell'appendice 16, il paragrafo ADA_012 è sostituito dal seguente:

- ”ADA_012 L'interfaccia di ingresso dell'adattatore deve essere in grado, se del caso, di moltiplicare o dividere gli impulsi di frequenza degli impulsi di velocità in entrata per un fattore fisso in modo da adeguare il segnale all'intervallo del fattore k definito dal presente allegato (da 2 400 a 25 000 impulsi/km). Il fattore fisso può essere programmato soltanto dal fabbricante dell'adattatore e dall'officina autorizzata che monta l'adattatore.”.

